

## IVA. LE NUOVE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI. ( D.L. 78/2009 )

L' utilizzo in F 24 di crediti IVA per importi annui superiori a euro 10.000,00 è ora consentito a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA. A tal fine i contribuenti interessati alla compensazione possono presentare telematicamente la dichiarazione tra il 1° febbraio e il 30 settembre anche in forma autonoma dal modello Unico. Per chi invierà il modello già nel mese di febbraio, la prima compensazione eccedente i 10.000,00 euro potrà effettuarsi il 16 marzo 2010.

Per le compensazioni che superano il limite di 10.000,00 euro, l' F 24 deve inoltre essere trasmesso con il canale telematico Fisconline o Entratel. La modalità Home Banking è dunque utilizzabile solo per le compensazioni di importo annuo fino a 10.000,00 euro.

Libere e senza vincoli le compensazioni del credito IVA 2009 con debiti IVA, sia se effettuate internamente sia se esposte nel modello F 24 ( compensazione verticale o IVA da IVA ).

Se la compensazione IVA supera, sempre su base annua, l' ulteriore somma di 15.000,00 euro, oltre al rispetto delle formalità sopra indicate, occorre che, per la dichiarazione da cui emerge il credito, il contribuente ottenga da un professionista abilitato l' apposizione del visto di conformità di cui all' articolo 35 del D.L. 241/1997.

Questa nuova limitazione all' uso della compensazione dei crediti IVA serve all' Agenzia Delle Entrate per reprimere l' uso troppo disinvolto dell' inserimento in F 24 di crediti IVA inesistenti per compensare debiti tributari e o contributi previdenziali, salvo poi rimediare alla "leggerezza" con comodi ravvedimenti operosi a basso costo.